

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1969

Modificazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Nel nuovo clima democratico instaurato in Italia dallo Stato repubblicano una profonda innovazione è stata apportata in materia pensionistica, nei riguardi delle vedove dei dipendenti statali.

Con la legge 15 febbraio 1958, n. 46, articolo 11, secondo comma, è stato infatti stabilito che ha diritto a pensione di reversibilità anche la vedova del pensionato dello Stato sposatosi posteriormente alla cessazione dal servizio, purchè il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del 72° anno di età, sia durato almeno due anni e la differenza di età fra i coniugi non sia maggiore di anni venti.

Qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, si prescinde dalle suddette condizioni.

Il legislatore, nel disporre tale innovazione, è stato ovviamente ispirato da ragioni di carattere etico, sociale ed economico, nel senso cioè sia di evitare il verificarsi di gravi e pietose situazioni — quali quelle di vedove di pensionati statali rimaste prive di mezzi di sussistenza, pur avendo vissuto ed as-

sistito il consorte per vari anni — sia di considerare la pensione del dipendente, non più sotto l'antico aspetto di una libera elargizione da parte dello Stato, ma piuttosto sotto il moderno e logico profilo di una parziale sostituzione di quanto lasciato dal dipendente in gestione allo Stato stesso, durante il servizio attivo.

Le limitazioni di cui al citato secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in ordine all'età del pensionato, alla durata del matrimonio ed alla differenza d'età fra i coniugi, si giustificano con il fine di evitare matrimoni di comodo.

Va tuttavia rilevato che il legislatore, nell'introdurre l'innovazione di cui trattasi, non ha tenuto conto che, nel fissare le anzidette limitazioni, ha usato nei confronti delle varie categorie di dipendenti statali trattamenti diversi. Infatti, l'età per la cessazione del servizio non è eguale per tutti, ma differisce a seconda degli ordinamenti delle diverse amministrazioni.

Ciò vale soprattutto nei confronti dei militari, dei ferrovieri, e di altri lavoratori, i quali lasciano il servizio prima del termine

stabilito per la generalità dei dipendenti statali, e cioè prima dei 65 anni di età, mentre altre categorie di dipendenti statali (professori universitari, magistrati) sono collocati a riposo addirittura in età molto più avanzata.

Nell'applicazione pratica delle cennate norme restrittive, si verifica che se un dipendente statale si sposa poco dopo la cessazione dal servizio (e ciò si può verificare per le categorie sopra elencate, tra i 48 ed i 62 anni di età), la moglie di questo, se non rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 11, secondo comma, della citata legge, particolarmente per quanto riguarda la differenza di età rispetto al coniuge, non ha diritto a pensione di reversibilità. Invece la moglie dello statale che ha sposato qualche giorno prima del compimento dei 65 anni di età, allorquando il coniuge era ancora in servizio, non essendo assoggettata a tale limitazione, ha in qualunque caso diritto alla pensione.

Sarebbe quindi opportuno consentire almeno l'eliminazione della condizione della differenza di età.

È infatti evidente che se un matrimonio contratto da un uomo che abbia superato i 65 anni di età può dar luogo al sospetto di essere stato celebrato al solo fine di far lucrare la pensione alla futura vedova (onde le condizioni restrittive poste dalla legge vigente), il sospetto non si giustifica nei riguardi di un matrimonio celebrato tra i 50 e i 60 anni; in età, cioè, che rende plausibile il perseguimento dei fini del normale coniugio.

Il legislatore non ha tenuto altresì conto della particolare situazione di militari provenienti dal servizio attivo, dichiarati invalidi di guerra, i quali hanno dovuto lasciare il servizio ancora prima dei rispettivi, già bassi, limiti di età, perchè dichiarati non idonei al servizio attivo.

È da rammentare che l'Assemblea del Senato, nella seduta del 4 ottobre 1967, in occasione della discussione e approvazione del disegno di legge n. 1161, concernente la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, ha già rilevato la profonda disparità di trattamento tra i dipendenti civili e i dipendenti militari ai fini della reversibilità della pensione, ed ha approvato in tal senso un ordine del giorno accettato come « vivissima raccomandazione » dal Governo.

Urge pertanto emanare una norma che elimini l'ingiustificata disparità di trattamento tra le varie categorie del personale dello Stato e che conferisca alle vigenti norme in materia un più alto livello di giustizia equitativa.

Tutto ciò premesso, mi onoro presentare, onorevoli senatori, il presente disegno di legge, che mira ad andare incontro ad una benemerita categoria di persone che oggi vivono in continuo, preoccupante pensiero per l'avvenire delle loro consorti, le quali, dopo aver curato ed assistito per lunghi anni il proprio coniuge, verrebbero ingiustamente a trovarsi in misere condizioni economiche e morali.

Il proposto disegno di legge non reca praticamente alcun nuovo onere per il bilancio dello Stato, in quanto esso al massimo potrà eventualmente comportare il prolungamento del trattamento pensionistico (peraltro nella misura ridotta del 50 per cento).

Si ritiene opportuno proporre di dare efficacia retroattiva alle nuove norme in materia, per un'esigenza di giustizia sociale e di umanità nei confronti di quelle vedove (il cui numero, secondo accertamenti effettuati, è limitatissimo) che attualmente, a causa delle vigenti disposizioni, versano in condizioni di estremo disagio economico e morale.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato dello Stato, purchè il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età fra i coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, o qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1958, n. 46.